



**ANFFAS® Onlus**  
Associazione Nazionale Famiglie di Persone  
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Cooperativa Sociale a m. **ANFFAS**  
Usò del marchio autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera del 22-23/10/2004

Via Luigi Rasi, 14 - 40127 Bologna  
Tel. 051/244595 - Fax 051/249572  
e-mail: [bolognaintegrazione@anffas.net](mailto:bolognaintegrazione@anffas.net)  
Codice Fiscale Partita Iva e numero di iscrizione al  
Registro delle imprese di Bologna 02486641208  
REA BO 443448

Iscritta all'ALBO NAZIONALE delle SOCIETÀ COOPERATIVE-MUTUALITÀ  
PREVALENTE con il numero **A112094**

## REGOLAMENTO INTERNO

### PARTE PRIMA



#### Premessa

- Il presente regolamento interno:
  - è stato predisposto dal CdA per l'approvazione da parte dell'assemblea della Cooperativa in data 03.10.2008 sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142 del 03.04.2001 ed entra in vigore dal giorno 04.08.2008;
  - potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci;
  - verrà depositato, entro 30 giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro.
- Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'articolo 1 della Legge 142/2001, ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
- Il presente regolamento non si applica ai soci volontari, di cui alla legge 381/91. Nei loro confronti la società cooperativa è tenuta esclusivamente al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali.

#### Articolo 1 — Tipologie di soci lavoratori

##### 1. I soci lavoratori della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

##### 2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili e compatibili con lo stato di socio;
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

della cooperativa stessa.

4. Per i soci non subordinati chiamati a ricoprire la carica di amministratori, valgono gli stessi criteri applicati per i soci subordinati.

#### **Articolo 5—Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato**

1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico non sarà inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato, come definito dal precedente articolo 3) del presente regolamento. L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

3. L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti a livello nazionale in riferimento al CCNL applicato.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

5. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo ed in particolare il Consiglio di Amministrazione:

- o determina l'organigramma interno previsto e deliberato annualmente e la distribuzione degli incarichi di responsabilità, funzionali all'organizzazione ottimale dei servizi gestiti dalla cooperativa;
- o stabilisce annualmente l'ammontare della quota dei trattamenti economici ulteriori, che sarà suddivisa fra i soci lavoratori che si sono assunti particolari funzioni e relative responsabilità, secondo il modello organizzativo previsto, o a titolo di maggiorazione retributiva o a titolo di ristorno;
- o suddivide tale incentivazione secondo i seguenti criteri:
  - ~ la *quantità* di interventi necessari su scala temporale per ottemperare alle funzioni delegate,
  - ~ la *qualità* delle prestazioni richieste,
  - ~ l'*efficacia e l'efficienza* con cui, per ogni singola funzione, ciascun responsabile ha operato;
- o adotta ogni altra forma di valorizzazione delle risorse professionali fra le quali:
  - l'aumento della *posizione* del livello contrattuale per i soci che assumono mansioni più complesse,
  - lo sviluppo del *potenziale* professionale tramite la formazione e l'aggiornamento durante e fuori l'orario di lavoro,
  - la gratificazione di particolari *prestazioni*, per le quali i soci si sono adoperati, tramite l'erogazione di premi produzione, liberalità, ristorni o altro.

#### **Articolo 6— Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato**

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi

previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

4. Il socio non può eseguire lavori reperi in proprio, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

#### **Articolo 10 — Codice disciplinare**

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato, in caso di esclusione, recesso o decadenza del socio, per qualsiasi ragione o causa.

## **PARTE SECONDA**

### **A — Comunicazione di ammissione**

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal DLGS 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia

3. Per tutte le altre forme, sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro instaurato, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

### **B — Partecipazione**

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'operato della cooperativa motivando la critica in forma scritta e in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

#### **F — Formazione, qualificazione, aggiornamento del personale**

1. La formazione del personale è una risorsa fondamentale che la cooperativa intende valorizzare e qualificare. Essa va vista nella prospettiva di produrre cambiamento, qualificazione, dei servizi nonché consapevolezza del proprio essere imprenditori ed è rivolta a tutti gli operatori.
2. La cooperativa promuove e favorisce interventi di formazione permanente, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale dei soci, anche relativi alla cooperazione, in ordine alla normativa vigente e alla storia del movimento cooperativo.
3. Le opportunità formative verranno pianificate in sede di programmazione annuale delle attività dai responsabili dei servizi e approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le modalità di partecipazione economica dei soci alle spese per la formazione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora la cooperativa contribuisca economicamente alle spese di formazione, sia direttamente, sia permettendo la frequenza alle occasioni formative in orario di lavoro, il socio dovrà produrre idonea documentazione attestante la partecipazione ai corsi, nonché mettere a disposizione di tutti i soci il materiale avuto durante il corso a scopo conoscitivo. Per ottenere la retribuzione nei corsi formativi sostenuti in orario di lavoro, essi dovranno essere frequentati in toto, salvo assenze giustificate per malattia, infortunio o necessità di servizio.

#### **G) — Norme sulla sicurezza sul lavoro**

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

### **PARTE TERZA**

(Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato)

#### **a) — Norme generali**

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo un periodo congruo, al massimo 30 giorni, per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa

anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto comporta esclusione da socio.

**g) — Norme sulla sicurezza sul lavoro**

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

**h) — Controversie**

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

Il Presidente  
(Nicole Devaux)

